

**1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?**

Nel caso in cui il padre sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, nel senso dell'insieme dei doveri e dei diritti del padre rispetto ai figli non emancipati; in caso di separazione ciò è completamente indipendente dai diritti di custodia e di visita.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Quando la responsabilità genitoriale è condivisa, a prescindere da quale genitore abbia i diritti di visita e i diritti di custodia.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

In caso di disaccordo, quando è necessario l'assenso dell'altro genitore, il trasferimento dev'essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Nel caso di trasferimenti temporanei non si applicano le stesse norme dei trasferimenti definitivi. Quando si tratta di accompagnare il minore per una visita medica, oppure per una vacanza o per altri motivi analoghi, la decisione spetta al genitore che in quel momento ha il diritto di custodia o il diritto di visita, pur rispettando i periodi in cui ogni genitore ha diritto a rimanere in contatto o a visitare il figlio minore. Soltanto le decisioni importanti relativamente alla vita di un figlio minore, come ad esempio un trasferimento definitivo, esse vanno autorizzate dai titolari della responsabilità genitoriale.

L'autorizzazione con accordo reciproco da parte di entrambi i genitori affinché il minore possa uscire dal territorio nazionale può essere presentata presso un Ufficio della *Guardia Civil* o presso la *Comissaria de Policia Nacional* in base ai seguenti modelli:

(https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracxn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf o https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php).

Ultimo aggiornamento: 11/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.